

circolare  
**01 APRILE 2016**



Studio  
**Arlati Ghislandi**

CONSULENZA  
DEL LAVORO E FISCALE

Milano, 01 aprile 2016

## Oggetto

### c.d. “*Rientro dei cervelli*” (lavoratori impatriati) - modalità di esercizio dell’opzione ai fini del riconoscimento dei benefici fiscali

Il D.Lgs. n. 147/2015 ha introdotto un particolare regime agevolativo in favore dei cd “*lavoratori impatriati*” in base al quale

- a) i cittadini dell’Unione europea, in possesso di un titolo di laurea, che hanno risieduto continuativamente per almeno 24 mesi in Italia e che, sebbene residenti nel loro Paese d’origine, hanno svolto continuativamente un’attività di lavoro dipendente, di lavoro autonomo o di impresa fuori di tale Paese e dell’Italia negli ultimi 24 mesi o più, i quali vengono assunti o avviano un’attività di impresa o di lavoro autonomo in Italia;
- b) i cittadini dell’Unione europea, che hanno risieduto continuativamente per almeno 24 mesi in Italia e che, sebbene residenti nel loro Paese d’origine, hanno svolto continuativamente un’attività di studio fuori di tale Paese e dell’Italia negli ultimi 24 mesi o più, conseguendo un titolo di laurea o una specializzazione post lauream, i quali vengono assunti o avviano un’attività di impresa o di lavoro autonomo in Italia;
- che si sono trasferiti in Italia entro il 31 dicembre 2015,

possono optare, in alternativa ai benefici fiscali di cui alla legge n. 238/2010 (i cui redditi concorrono alla formazione della base imponibile ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche in misura ridotta, secondo le percentuali del 20% per le lavoratrici e del 30% per i lavoratori) per il regime agevolativo di cui all’art. 16 del D.Lgs. n. 147/2015 (il quale prevede che il reddito di lavoro dipendente prodotto in Italia da lavoratori che trasferiscono la residenza nel territorio dello Stato, concorre alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 70% del suo ammontare).

Alla luce di tale previsione normativa l’Agenzia delle Entrate con proprio provvedimento n. 46244 del 29 marzo 2016 è intervenuta al fine di definire le modalità di effettuazione di tale opzione nonché gli adempimenti connessi al sostituto di imposta.

#### Modalità di effettuazione della richiesta

L’Agenzia ricorda che l’esercizio dell’opzione per fruire dei benefici fiscali legati al D.Lgs. n. 147/2015 è irrevocabile ed ha effetto a far data dal 1 gennaio 2016 con validità per i quattro periodi di imposta successivi.

L’esercizio dell’opzione da parte del dipendente avviene mediante una autocertificazione scritta da presentare al datore di lavoro entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento dell’Agenzia delle Entrate.

La richiesta dovrà contenere

- a) le generalità del dipendente (nome, cognome e data di nascita);
- b) il codice fiscale;
- c) l’indicazione della attuale residenza in Italia risultante dal certificato di residenza ovvero dalla domanda di iscrizione nell’anagrafe della popolazione residente in Italia;

d) l'impegno a comunicare tempestivamente l'avvenuta iscrizione nell'anagrafe della popolazione residente, nonché ogni variazione della residenza o del domicilio prima del decorso di cinque anni dalla data della prima fruizione del beneficio, rilevante per l'applicazione del beneficio medesimo da parte del datore di lavoro.

I lavoratori dipendenti che non hanno ancora richiesto l'applicazione dei benefici di cui alla legge 30 dicembre 2010, n. 238 o l'hanno richiesta a un diverso datore di lavoro devono dichiarare, in aggiunta a quanto indicato al punto precedente, di possedere i requisiti per accedere ai medesimi benefici e devono comunicare la data della prima assunzione in Italia, ovvero la data di avvio dell'attività di impresa o di lavoro autonomo in Italia, dal rientro, nonché di aver trasferito in Italia la residenza o il domicilio entro tre mesi dalla prima assunzione ovvero dall'avvio dell'attività d'impresa o di lavoro autonomo.

I soggetti rientrati in Italia nel periodo compreso fra il 7 ottobre 2015, data di entrata in vigore del D. Lgs. n. 147/2015, e il 31 dicembre 2015, che non hanno trasferito la residenza o il domicilio entro il termine di tre mesi, richiesto per la fruizione dei relativi benefici della legge 30 dicembre 2010, n. 238, devono trasferire la residenza o il domicilio in Italia, al più tardi, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento dell'Agenzia delle Entrate.

Restando a disposizione per qualsiasi eventuale chiarimento, ci è gradita l'occasione per porgere i migliori saluti.

Daniela Ghislandi  
Dottore Commercialista  
Revisore contabile

